



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 9

DEL 02/04/2025

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Intervento</i>	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO MARINELLI BOMBARDIERI LANZADA (SO) CENSITO AL FG.33 MAP.2
<i>Comune</i>	Lanzada
<i>Proponente</i>	Club Alpino Italiano Sezione Valtellinese
<i>Sito N2000</i>	ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con le D.G.R. 3624/06 e 4197/07 e individuazione relativi enti gestori";

VISTA la D.G.R. 30/07/2008 n. VIII/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 08/04/2009 n. VIII/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008";

VISTA la D.G.R. 5/12/2013 n. X/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 9/12/2024 n. 3594 "Integrazione delle misure di conservazione delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) relative ad habitat e specie (allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE)";

RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che deve esser applicato ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.P. 17/09/2004 n. 369 "Attuazione Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 – Rete Natura 2000 - Accettazione dei compiti di gestione dei Siti d'Importanza Comunitaria";

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza relativa al progetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO MARINELLI BOMBARDIERI LANZADA (SO) CENSITO AL FG.33 MAP.2 in comune di Lanzada acquisita al protocollo provinciale il 22/01/2025 ai n. 2287-2288;

VISTA la documentazione progettuale redatta dall'ing. Ettore Cabello;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del procedimento di Screening sulla piattaforma regionale SIVIC, ID SCREE.0035.2025

VISTO lo Screening d'incidenza proponente che individua anche le condizioni d'obbligo sottoscritto da dr. Angelini Franco;

VISTO che in data 12/02/2025, prot. 4807, il Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia ha chiesto integrazioni, acquisite al protocollo provinciale il 01/04/2025 al n. 10760;

VISTA la relazione istruttoria di Screening valutatore redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia (prot. 10952 del 02/04/2025) conclusasi positivamente e che condivide le condizioni d'obbligo individuate nello Screening proponente;

CONSIDERATO che l'intervento proposto consiste nella ristrutturazione del manto di copertura di un rifugio alpino. Si provvederà ad apporre un nuovo manto in lamiera sopra a quello esistente e alla sostituzione delle parti in tegole con uno identico manto in lamiera. Verranno anche sostituiti e/o integrati i pluviali esistenti e portati a terra. Inoltre è prevista la sostituzione del gruppo elettrogeno e la manutenzione del sistema idrico esistente anche con posa di brevi tratti di tubature interrato;

VISTO il Piano gestione del Sito Natura 2000 ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta;

RILEVATO che nell'area interessata dall'intervento sono presenti:

- habitat di interesse comunitario cod. 8110 e 8220 e habitat di specie;
- specie di cui all'art. 4 e inserite nell'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Si ritiene che la procedura di Valutazione di incidenza si possa concludere al livello I (Screening) con il rilascio di parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO MARINELLI BOMBARDIERI LANZADA (SO) CENSITO AL FG.33 MAP.2 non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Il progetto infatti non impatta sugli habitat essendo limitato all'edificio e alle sue strette pertinenze. Diversamente le modalità di attuazione potrebbero avere effetti negativi sulle specie di rapaci nidificanti su parete, in particolare aquila reale e gipeto che nidificano nel sito, a causa delle numerose rotazioni di elicottero previste. Tuttavia a seguito della richiesta di integrazioni sono state modificate le traiettorie di volo, al fine di mantenerle distanti dalle aree sensibili, e le tempistiche, spostando l'allestimento del cantiere a partire da metà giugno per non interferire con il periodo più delicato per la riproduzione dei rapaci. Ciò dovrebbe permettere la mitigazione del possibile impatto. Va precisato che le misure di conservazione cogenti del sito indicano le attività per le quali è ammissibile l'uso dell'elicottero, tra le quali vi sono il rifornimento ai rifugi e i lavori di gestione, ispezione e manutenzione ad impianti esistenti; inoltre il Piano di Gestione specifica che i voli in elicottero debbano essere il più possibile ridotti e limitati alle attività antropiche di maggiore importanza, per le quali non esistano mezzi di trasporto o soluzioni alternative. Si ritiene che il progetto in oggetto non possa essere realizzato con soluzioni alternative all'uso dell'elicottero.";*

CONSIDERATO che il rispetto delle regole ordinarie di buona conduzione del cantiere e delle Condizioni d'obbligo ai sensi della DGR XI/5523/2021 individuate nello Screening proponente e riportate nella parte dispositiva, sono sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo per la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie presenti nel sito:

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO MARINELLI BOMBARDIERI LANZADA (SO) CENSITO AL FG.33 MAP.2" in comune di Lanzada, non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 "ZSC ZPS IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta";

e DISPONE

1) il rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo di cui alla D.G.R. n. XI/5523/2021 all. D, individuate nello Screening proponente e di seguito riportate:

1. (*omissis*) le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale;
3. per piantumazioni ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale;
4. al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere, ed eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo;
6. nel caso che durante i lavori si verifichino situazioni di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i lavori e si avviseranno tempestivamente i tecnici dell'ente gestore del/i Sito/i, al fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze;
7. verrà esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e l'idrologia superficiale dell'area in progetto;
8. in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;
9. saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
10. il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori;
11. saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;
12. si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);
13. nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;
14. si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;
16. si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua.

2) che il proponente segnali l'inizio lavori all'Ente gestore (Provincia di Sondrio) tramite PEC protocollo@cert.provincia.so.it; una volta iniziati i lavori si chiede di trasmettere alla Provincia la documentazione fotografica relativa all'esecuzione dei lavori e al ripristino delle aree, anche via mail

all'indirizzo aree.protette@provinciasondrio.it. L'ente gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere i lavori nel caso di rischio per la conservazione del Sito.

3) la trasmissione del presente parere al Comune di Lanzada, al Gruppo Carabinieri Forestali Sondrio, alle GEV della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, e alla Polizia Provinciale, per le relative competenze, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Qualora si apportassero variazioni al progetto presentato, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte a questo ente gestore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.

Il presente parere ha validità di 5 anni.

IL DIRIGENTE
Gianluca Cristini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it